



Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione MAGIA

In data 24/06/2024, alle ore 15:00, si è riunita presso la sede sociale in Messina (ME), via Consolare Pompea n. 7, l'Assemblea dell'Associazione "MAGIA", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e deliberare conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali;

A norma di Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la sig.ra SORACI VALERIA, che, constatato la presenza dei soci aventi diritto al voto iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi di Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. CARDILE GIUSEPPE.

Sono presenti i seguenti associati:

- CACCIOLA GIULIA, nata a Messina (ME) il 16/07/1997 e residente in Messina (ME), via Canova n. 32, codice fiscale CCCGLI97L56F158H;
- CARDILE GIUSEPPE, nato a Messina (ME) il 18/11/1982 e residente in Messina (ME), via Vincenzo Cianciolo n. 4, codice fiscale CRDGPP82S22F158S;
- CASIMO VINCENZINA, nata a Furnari (ME) il 25/10/1950 e residente in SS. Annunziata - Messina (ME), via CTR Citola Coop 27 Novembre n. 11, codice fiscale CSMVCN50R65D825B;
- NESCI FABIO, nato a Messina (ME) 12/02/1998 e residente in Messina (ME), via Romeo Pippo n. 17, codice fiscale NSCFBA98B12F158I;
- PERNICE ALESSANDRA, nata a Messina (ME) il 19/06/1995 e residente in Messina (ME), via S. Liberale n. 6/D, codice fiscale PRNLSN95H59F158S;
- SORACI GIACOMO, nato a Messina (ME) il 24/08/1977 e residente in Messina (ME), viale della Libertà is. 521 pal. Z n. 395, codice fiscale SRCGCM77M24F158J;
- SORACI VALERIA, nata a Messina (ME) il 09/04/1983 e residente in Messina (ME), via Giuseppe e Adriana Bosurgi - SS. Annun. n. 11, codice fiscale SRCVLR83D49F158D.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l'unico punto posto all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il Presidente informa i presenti della necessità di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.



Associazione MAGIA
Via Consolare Pompea n. 7
98168 - Messina

La modifica è fondamentale per effettuare l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni delle Associazioni del terzo settore dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

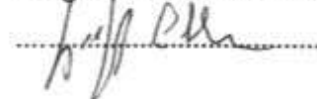
di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

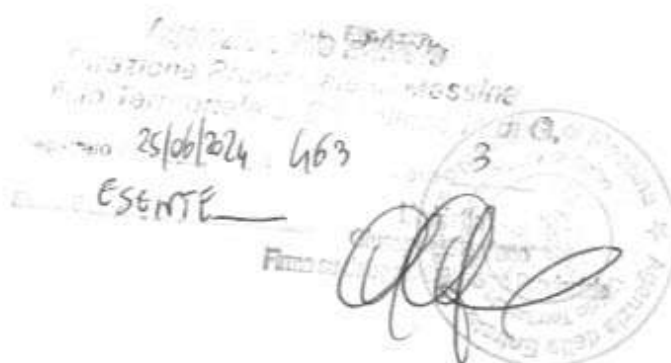
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (**ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore**).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00.

Il Presidente


Il segretario verbalizzante





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

APS MAGIA ETS

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede - Durata -

Il Circolo Dilettantistico Sportivo Culturale e Ricreativo MAGIA, con sede in Messina (ME) via Consolare Pompea n. 7, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, oggi, adegua il proprio Statuto stabilendo che la denominazione sarà "APS MAGIA ETS".

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Principi dell'Associazione - L'associazione "APS Magia ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà culturali, sociali, tecnologiche e finanziarie.

Art. 3. Finalità e attività - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, sportive e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: promuovendo attività culturali, artistiche, ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: culturali, di inclusione sociale, formazione e turistico ricreative.

Art. 4. Scopi dell'associazione - L'associazione è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i bambini, i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo

svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze.

Esso si propone, altresì, i seguenti obiettivi:

- l'organizzazione e la gestione di spazi per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie in genere, quali: ludoteche, asili nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, parchi gioco, centri e spazi ricreativi, eventualmente dotati di punti di ristoro, luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità, nonché l'organizzazione e la gestione di servizio di baby-sitting e baby parking;
- l'organizzazione e la gestione di lidi balneari, centri, spazi ricreativi estivi e non, eventualmente dotati di punti di ristoro;
- l'organizzazione e la gestione di agenzie per l'animazione di feste e la cura del settore di animazione in villaggi turistici, su navi da crociera ed in genere per ogni evento ed in ogni struttura in cui l'animazione si renda necessaria;
- promuovere e curare ad ogni livello organizzativo eventi in genere e così: spettacoli e concerti, cineforum e rappresentazioni teatrali e cinematografiche, convegni e mostre, concorsi e premi; organizzare, nei medesimi settori, corsi, viaggi, gite, percorsi culturali e iniziative rivolte anche agli anziani ed ai bambini e in genere al turismo di settore, in specie ecosostenibile;
- l'organizzazione, la gestione di corsi e di strumenti per la formazione, rivolti ad operatori che lavorano nell'ambito dell'animazione e in quello sociale, in particolare al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la promozione di iniziative socio-educative, di sostegno e prevenzione a favore di bambini, adolescenti e anziani e l'informazione, documentazione e sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- l'attività di ricerca scientifica, consulenza e sviluppo di metodologie e strumenti per l'animazione ludica;
- la promozione e l'attivazione di progetti rivolti a migliorare le condizioni di vita e di sviluppo dei minori e delle fasce sociali più deboli;
- la promozione e la gestione di attività finalizzate ad accrescere la presenza di strutture e servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- organizzare, e/o svolgere attività editoriale (esclusa la stampa di quotidiani), anche multimediale, volta a promuovere gli scopi dell'associazione; organizzare e gestire biblioteche e videoteche, il tutto anche su siti web;
- produrre dépliant, libri, opere cinematografiche, spot pubblicitari e/o documentari e filmati di cortometraggio su qualsiasi supporto;
- l'organizzazione di ogni genere di attività ricreativa, ivi compresi viaggi, gite e con l'ausilio di operatori qualificati corsi di ginnastica o di ballo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, inoltre:

- organizzare e gestire punti di ristoro riservati ai soci ed ai loro ospiti, con somministrazione di alimenti e bevande anche usufruendo di servizi di catering esterni per particolari eventi;
- organizzare eventi anche in spazi esterni all'associazione, con i quali saranno conclusi separati contratti, purché siano dotati dei necessari requisiti.

L'associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L'associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne, sfilate ed eventi di qualsiasi natura;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L'associazione potrà, ancora, compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà collaborare con organizzazioni ed istituzioni locali, nazionali ed estere, stipulare convenzioni con privati ed Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di servizi inerenti allo scopo sociale e assumere appalti sia con i privati che con enti pubblici e privati e dare a noleggio le attrezzature di proprietà dell'associazione.

Potrà, infine, stipulare apposite convenzioni e ricorrere a finanziamenti agevolati e non, da qualsiasi soggetto erogati, con riferimento a leggi emanate dallo Stato, dalla Regione e/o dall'Unione Europea e potrà ricevere ogni contributo alla propria attività da chiunque provenga, partecipare a gare, bandi e appalti pubblici, concludere contratti con persone, aziende e agenzie che offrono i servizi che le siano

necessari, nominare responsabili tecnici preposti a determinati settori e aderire ad altre associazioni Enti o Consorzi di Associazioni aventi scopi analoghi o affini.

L'associazione potrà svolgere comunque qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

L'associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del Coni, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 5. Attività - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Attività diverse - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. Soci - L'adesione all'associazione è volontaria. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Ammissione soci - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata

nel libro soci.

Art.9. Rigetto - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. Diritti e doveri dei soci - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.
- e) Per recesso
- f) Per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'associazione, per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione avrebbero escluso l'ammissione stessa;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti

scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'associato inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'associazione è passibile, secondo la gravità dei casi, delle seguenti sanzioni:

- lettera di richiamo;
- sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;
- espulsione.

Organo competente per le decisioni relative all'applicazione di sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammessa istanza all'Assemblea ordinaria dell'associazione o alla prima assemblea utile.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'associazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Sono automaticamente sospesi dai diritti sociali gli associati in ritardo di oltre 60 giorni, a datare dal 1 gennaio di ogni anno, nel pagamento dei contributi relativi alle quote sociali annuali successive alla prima.

Art. 12. Volontari - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Sostenitori - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14. Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15. Organi Sociali e Cariche Elettive - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente;

- d) le Commissioni Tecniche, laddove elette;
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- f) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16. L'Assemblea - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. Convocazione Assemblea - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. Compiti dell'assemblea - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. Valida Costituzione Assemblea - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Modifiche Statutarie - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Approvazione Bilancio - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22. Consiglio Direttivo- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Convocazione Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi

sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Poteri consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. Mancanza di uno dei Consiglieri - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. Il Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. Il Tesoriere - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Il Segretario - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. L'Organo di controllo - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. Revisore legale dei conti - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Entrate dell'associazione - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di

interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Patrimonio sociale - Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per la quale l'associazione è stata costituita.

Ai soci che svolgono in favore dell'associazione, attività necessarie al funzionamento della stessa, è riconosciuto il rimborso delle spese documentate.

Art. 34. Utilizzo Patrimonio - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35. Libri sociali - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36. Pubblicità e trasparenza - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 38. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. Norma finale - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

CACCIOLA GIULIA

CARDILE GIUSEPPE

CASIMO VINCENZINA

NESCI FABIO

PERNICE ALESSANDRA

SORACI GIACOMO

SORACI VALERIA

